MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 16

Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianita

Ai fini della dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianita' li precedono indipendentemente dalla anzianita' predetta.(2)

Versione in vigore dal 21 maggio 1982, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche' ai magistrati che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla dichiarazione di idoneita', di cui all'art. 7".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-16-dichiarazione-di-idoneita-alle-funzioni-direttive-superiori-e/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it